

Verbale n° 5 del 8-7-11

**AZIENDA
SANITARIA
PROVINCIALE
CATANZARO**


**CONTRATTO
DECENTRATO
ANNO 2010**

**PERSONALE DEL
COMPARTO**

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO ANNO 2010 PERSONALE del COMPARTO

L'anno 2011 il giorno otto del mese di Febbraio alle ore diciotto previa formale convocazione, si è riunita la delegazione trattante composta come di seguito specificato:

PARTE PUBBLICA

Dott. Gerardo **MANCUSO**  Commissario Straordinario ASP con
funzioni di Presidente

Dott. Ferdinando COSCO
Dott. Mario DONATO

Si dà atto che la delegazione di parte pubblica è stata regolarmente costituita con deliberazione esecutiva n° 1890 del 25-10-2010


PARTE SINDACALE

Le Organizzazioni Sindacali territoriali

CGIL FP Tonino **MELITI** 


CISL FP Antonio **CRISTOFARO** 

UIL FPL Francesco **MALTESE** 

FIALS Giuseppe **CICALA** 

FSI Edoardo **POSCA** 

La RSU rappresentanza sindacale unitaria

Coordinatore Pasquale **MASTROIANNI** 

PREMESSA

Obiettivo del presente contratto collettivo decentrato integrativo (di seguito brevemente indicato con CCDI) è quello di individuare modalità e sistemi atti a valorizzare le professionalità , anche mediante la finalizzazione e destinazione delle risorse umane ed a riconoscere il merito in termini di impegno , responsabilità e qualità delle prestazioni rese , anche in considerazione degli effetti e delle ricadute sulla intera organizzazione del lavoro .

Articolo **1**

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente Contratto Integrativo Decentrato Aziendale, definito ai sensi della specifica normativa del Contratto Nazionale di Lavoro - Area personale del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale parte normativa quadriennio 2006-2009 del 10 aprile 2010 e parte economica biennio 2008/2009 del 31 luglio 2009, nonché ai sensi dell'art. 45 del D.L.gs 165/01, si applica a tutto il personale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell'area del comparto .
2. Il presente contratto ha valenza normativa ed economica annuale per il periodo **1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2010 e fino al 31 dicembre 2010.**

Articolo 2

Servizi minimi essenziali in caso di sciopero

L'esercizio del diritto di sciopero è regolato dalle leggi n°146/90 e n°83/2000 , mentre le norme sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero , nonché sulle procedure di informazione e garanzia da adottare in presenza di proclamazione di sciopero sono contenute nell'Accordo Nazionale Quadro per il Comparto Sanità del 26.9.2001 alle cui disposizioni le parti rinviano .

Articolo 3

Relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle parti, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevati i livelli di efficacia e di efficienza dei servizi erogati, coniugato con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale del personale dipendente.
2. L'Azienda riconosce nelle forme di rappresentanza organizzata dei lavoratori un interlocutore fondamentale della dinamica aziendale ed assume quindi l'impegno del confronto proficuo con le rappresentanze sindacali al fine di ricercare un equilibrio tra le attese e le aspirazioni dei singoli lavoratori e le finalità dell'Azienda stessa , nel quadro delle compatibilità organizzative .

3. In particolare le parti confermano i contenuti e la validità del vigente protocollo d'intesa per le relazioni sindacali, finalizzato a disciplinare le modalità di conduzione delle relazioni sindacali nell'Azienda, in conformità e nel rispetto di quanto previsto in materia dal CCNL e dal D.L.gs 165/01.

Articolo 4

Interpretazione autentica

1. Nel caso in cui tra le parti insorgano controversie sull'interpretazione di clausole contenute nel presente contratto decentrato, le stesse si incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L'accordo di interpretazione autentica della clausola, verbalizzato e sottoscritto sostituisce sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato la clausola controversa.
3. In osservanza dei principi di cui agli artt. 40 e 40 bis del D.L.gs 165/01, le clausole relative all'applicazione di specifici istituti contrattuali, anche in materia di trattamento economico, in contrasto con le vigenti disposizioni imperative di legge e/o previste e contenute nel Contratto Collettivo Nazionale vigente per l'area personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, si intendono nulle e, conseguentemente non applicabili a pena di responsabilità patrimoniale del Dirigente che le ha autorizzate.

FONDI CONTRATTUALI


Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (art. 7 CCNL 31 luglio 2009 – 2° biennio economico e art. 8 CCNL 10 aprile 2008) **€ 5.221.207,17**

Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (art. 8 CCNL 31 luglio 2009 – art. 9 CCNL 10 aprile 2008) **€ 1.393.603,32**

Fondo per finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell' ex indennità di qualificazione professionale e della indennità professionale specifica (art. 10 CCNL 10 aprile 2008) **€ 9.940.595,24**

**L'ammontare complessivo dei fondi ,
come sopra specificati , per l'anno
2010 è pari a € 16.555.405,73**

(sedicimilionicinquantocinquantacinquemilaquattrocentocinqueeuro,73)



6

Articolo **5**

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno

(art. 7 CCNL 31 luglio 2009 – 2° biennio economico e art. 8 CCNL 10 aprile 2008


- 1) Il fondo complessivo per l'anno 2010**, costituito ai sensi dell'art. 7 del CCNL 31 luglio 2009 e dell'art. 8 del CCNL 10 aprile 2008, comprensivo dei residui degli anni precedenti, è pari a : **€ 5.221.207,17** (euro cinquemilioniduecentoventunomiladuecentosetteuro,17)

Il fondo è destinato al finanziamento dei compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno .

- 2) LAVORO STRAORDINARIO** Il lavoro straordinario, disciplinato dal vigente art. 34 del CCNL 1998/2001 per come modificato dall'art.39 del CCNL Integrativo del 1998/2001, non è uno strumento di gestione ordinaria delle attività facenti capo alle strutture dell'Azienda; pertanto il ricorso a tale istituto deve essere ridotto al minimo indispensabile per far fronte ad esigenze effettivamente indilazionabili, imprevedibili e non programmabili;

a) Il fondo per il lavoro straordinario è finalizzato a remunerare le prestazioni necessarie a fronteggiare temporanee e specifiche situazioni organizzative e pertanto non potrà essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro;

b) Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate, fermo restando quanto previsto dall'art. 34




comma 3 del CCNL 19998/2001 che disciplina il limite individuale di n° 180 ore annuali;

- c) Diviene obiettivo aziendale la riduzione graduale delle ore di straordinario pari al 10% del fondo su base annua a partire dall'01.01.2011; le economie risultanti sono assegnate ad altri fondi in sede di trattativa sindacale.
- d) Le procedure di ricorso al lavoro straordinario, le modalità di utilizzo e l'impiego del fondo saranno oggetto di verifica tra le parti, almeno tre volte l'anno, al fine di potere valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione e per l'adozione di eventuali provvedimenti che si rendessero necessari.
- e) Il lavoro straordinario preventivamente autorizzato ed effettuato deve essere monetizzato e liquidato nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato.
- f) Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore, secondo la regolamentazione di cui all'art. 40 del CCNL 1998/2001.
- g) Nel rispetto dei budget assegnati alle strutture, il limite massimo individuale di cui al comma 3 del CCNL 1998/2001 è di 180 ore annuali; tale limite potrà essere superato - in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali - per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n° 250 ore annuali.
- h) E' nulla la disposizione del Dirigente o del responsabile preposto, che richiede ed autorizza il dipendente alla prestazione di lavoro straordinario oltre i limiti di cui ai commi precedenti anche a pena di responsabilità patrimoniale;
- i) Il fondo del lavoro straordinario deve essere decurtato del corrispettivo orario pro-capite in relazione al personale al quale è conferita la posizione organizzativa. Tale importo va ad incrementare il fondo di cui all'art.31 del CCNL 2002/2003 per le fasce retributive, posizioni

organizzative, etc. Lo stesso importo sarà riassegnato al relativo fondo in caso di soppressione delle posizioni organizzative precedentemente istituite.

3) INDENNITA' DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO . Ai sensi dell'normative riportate nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e per come nel dettaglio riportato all'art. 44 del CCNL 1° settembre 1995 - quadriennio 1994/1997 - biennio economico 1994/95 , con le modalità e nella misura riportata nel citato art. 44, qui integralmente richiamato , vengono erogate le relative indennità agli aventi diritto :

- *art. 44 comma 2 - indennità polizia giudiziaria*
- *art. 44 comma 3 - personale sanitario su tre turni*
- *art.44 comma 4 - addetti impianti per dodici ore su due turni*
- *art.44 comma 5 - operatori professionali coordinatori non turnisti*
- *art.44 comma 6 - lettere a,b,c - personale infermieristico*
- *art.44 comma 7 - personale ruolo sanitario terapie intensive*
- *art.44 comma 8 - ausiliario specializzato, operatore tecnico addetto assistenza*
- *art.44 comma 11 - orario di lavoro ordinario durante le ore notturne*
- *art.44 comma 12 - servizio di turno prestato in giorno festivo*



Articolo **6**

Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali


(art. 8 CCNL 31 luglio 2009 – art. 9 CCNL 10 aprile 2008)

- 1)** Il fondo complessivo per l'anno 2010 della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali , di cui all'art. 9 del CCNL 10 aprile 2008 e art. 8 CCNL 31 luglio 2009 , comprensivo dei residui degli anni precedenti è pari a : € **1.393.603,32**

(euro unmillionetrecentonovantatremilaseicentotreuro,32)

Il fondo è destinato a promuovere il miglioramento organizzativo e l'erogazione dei servizi per la realizzazione degli obiettivi generali dell'Azienda , finalizzati al conseguimento di più elevati livelli di efficienza, di efficacia e di economicità dei servizi istituzionali .Vanno valorizzate le capacità dei dipendenti e del loro contributo alla efficienza dell'Azienda , con particolare riguardo alla qualità dei servizi erogati .

Il sistema di valutazione adottato, con la scheda qui allegata tabella A, si colloca nel più ampio processo di pianificazione strategica, di programmazione degli obiettivi coerenti con le strategie, di monitoraggio sull'andamento delle attività, con allineamento delle stesse ai mutamenti intervenuti e di apprezzamento



dei risultati realizzati; va pertanto gestito come strumento di sostegno alla qualità, con l'obiettivo di

- a) valorizzare le competenze e le prestazioni rese dai dipendenti nel perseguimento degli obiettivi assegnati;
- b) elevare il livello di coinvolgimento e di motivazione al lavoro;
- c) orientare alla qualità, ovvero al continuo miglioramento delle attività e dei servizi dell'Azienda

Articolo **7**

Fondo per finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell' ex indennità di qualificazione professionale e della indennità professionale specifica (art. 10 CCNL 10 aprile 2008)

1) Il fondo complessivo per l'anno 2010 per il finanziamento delle fasce retributive , delle posizioni organizzative , del valore comune dell' ex-indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica , di cui all'art.10 del CCNL del 10.04.2008, comprensiva dei residui degli anni precedenti , è pari a :

€ 9.940.595,24

(novemilioninovecentoquarantamilacinquecentonovantacinqueeuro,24)

Il fondo finanzia:

- a) le progressioni economiche orizzontali - fasce
- b) le posizioni organizzative
- c) ex indennità professionale (all. 9 colonna d del CCNL del 07.04.1999)
- d) indennità professionale specifica (all. 6 del CCNL del 07.04.1999)


a) PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI- FASCE

Il fondo complessivo per l'anno 2010 per il finanziamento delle fasce retributive , comprensivo dei residui degli anni precedenti , è pari a :

€ 1.150.000 (unmilione centocinquanta mila euro)

è collegata ad un arricchimento professionale del dipendente verificabile nel tempo, nell'ambito della stessa professionalità posseduta, ed è attivata, a seguito di contrattazione, sulla base delle disponibilità finanziarie del fondo contrattuale, con le modalità e criteri di cui all'art.35 del CCNL 1998/1999 e nel rispetto di quanto previsto in materia dall'art. 3 CCNL 10.04.2008 e con l'integrazione dei seguenti criteri :

- 1) permanenza del dipendente nella posizione economica di appartenenza per almeno 2 (due) anni di servizio, maturati al 31 dicembre all'anno di riferimento a quello di decorrenza della progressione, al netto di periodi di aspettativa non retribuita.
- 2) assenza di sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale nel corso di 2 (due) anni precedenti la decorrenza della PEO.
- 3) punteggio minimo di 70/100 conseguito nelle apposite schede di valutazione Tabelle D1-D2-D3-D4 parti integranti e sostanziali del presente CCDI.



La progressione economica orizzontale è assegnata mediante l'emissione di apposito bando di selezione al quale partecipano tutti i dipendenti per i quali risultano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) entro il limite delle risorse destinate a tale istituto in sede di contrattazione decentrata .

La valutazione dei dipendenti sulla base dei criteri di cui alla Tabelle D1 - D2 - D3 -D4 viene effettuata dal Dirigente responsabile della struttura/servizio alle quali il personale è assegnato. Il dirigente deve effettuare la valutazione entro il 31 Gennaio successivo all'anno di riferimento del contratto.

b) POSIZIONI ORGANIZZATIVE




Il fondo complessivo per l'anno 2010 per il finanziamento delle **posizioni organizzative** , comprensivo dei residui degli anni precedenti , è pari a :

€ =====

Ai sensi della disciplina di cui agli artt. 20 , 21 e 36 del CCNL 7 aprile 1999 ed alle modifiche introdotte dall'art. 11 CCNL II° biennio 2000/2001 vengono istituite n° == posizioni organizzative .

Le posizioni organizzative individuate dall'Azienda , richiedono lo svolgimento di attività caratterizzate da elevata capacità, autonomia e responsabilità, sono conferite esclusivamente al personale appartenente alla categoria D .

L'incarico è conferito, con provvedimento formale, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare , dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e delle esperienze acquisite anche mediante l'esercizio pregresso di funzioni e/o di attività equivalenti.



Ulteriori posizioni organizzative potranno essere istituite dall'Azienda in relazione ad interventi , mutamenti e/o esigenze organizzative, previa informativa e/o concertazione ai sensi del citato CCNL.

Con decorrenza dalla data di effettivo conferimento della posizione organizzativa, è individuato un sistema di valutazione permanente la cui applicazione è di competenza del Dirigente del settore, mediante apposita scheda individuale di valutazione - Tabella E.

Consegue il diritto a percepire la retribuzione di risultato il dipendente che abbia ottenuto una valutazione pari ad almeno il 70% del punteggio totale; nel caso di valutazione inferiore al 70% la revoca dell'incarico avviene nelle forme e nei modi previsti dall'art. 21 CCNL 07.04.1999.

Fermi restando i limiti economico-finanziari stabiliti per l'anno di riferimento, la retribuzione di risultato sarà pari:

- a) al 10% della retribuzione di posizione nel caso in cui la valutazione è pari al 70%
- b) 30% della retribuzione di posizione nel caso in cui la valutazione è pari al 100%.

Tale indennità è direttamente proporzionale in tutti gli altri casi.

La valutazione individuale, ai fini della retribuzione di risultato, si effettua, tramite tabella E allegata, entro il mese di gennaio dell'anno successivo al conferimento dell'incarico; gli esiti della valutazione sono contestualmente consegnati ai singoli dipendenti interessati, e trasmessi al Dirigente del settore Risorse Umane e Formazione e per competenza al Dirigente del settore Economico-Finanziario. La retribuzione di risultato sarà erogata agli aventi titolo congiuntamente con lo stipendio del mese successivo alla valutazione.

C) EX - INDENNITA' di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Il fondo complessivo per l'anno 2010 per il finanziamento dell'ex - indennità di qualificazione professionale **di cui all'art.30 comma 1 lett.**


a **CCNL 7 aprile 1999** - quadriennio normativo 1998-2001 parte economica 1998-1999 e , più precisamente , della voce retributiva di cui alla TABELLA ALLEGATO 9 , penultima colonna , al citato CCNL 7 aprile 1999 è pari a :

€ 280.000,00 (*duecentottantamilaeuro*)

d) INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA

Il fondo complessivo per l'anno 2010 per il finanziamento dell' indennità professionale specifica di cui all'art.30 comma 5 lett. a **CCNL 7 aprile 1999** - quadriennio normativo 1998-2001 parte economica 1998-1999 e , più precisamente , della voce retributiva di cui alla TABELLA ALLEGATO 6 al citato CCNL 7 aprile 1999 è pari a :

€ 208.336,77 (*duecentottomilatrecentotrentasei,77*)



Articolo **8**

Disposizioni finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto le parti convengono di rinviare integralmente alle disposizioni vigenti contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Servizio Sanitario nonché alle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia .

Letto , confermato e sottoscritto

PARTE PUBBLICA

Dott. Gerardo **MANCUSO**

Commissario Straordinario ASP con
funzioni di Presidente

Dott. Ferdinando **COSCO**
Dott. Mario **DONATO**

PARTE SINDACALE

Le Organizzazioni Sindacali territoriali

CGIL FP Tonino **MELITI**

CISL FP Antonio **CRISTOFARO**

UIL FPL Francesco **MALTESE**

F.SI. Pasca. **EDUARDO.**

La RSU rappresentanza sindacale unitaria

Coordinatore Pasquale **MASTROIANNI**

CZ LT	dir comp	RAGRU PP FONDI	DESCR RAGR FONDI	TIPO FONDO	SommaDiRESID UI 2006	SommaDiFOND O 2007	SommaDiSPES O 2007	SommaDiRESID UI 2007	SommaDiFOND O 2008
ASP	COMP	1 2 3 4	COMP	c integr	-	36.301,50	-	36.301,50	
ASP	COMP	1 2 3 4	COMP	FASCE	820.809,88	9.468.693,84	8.406.379,30	1.883.124,42	9.712.00
ASP	COMP	1 2 3 4	COMP	INDENNITA'	73.799,44	5.184.942,37	5.127.434,71	131.307,10	5.221.20
ASP	COMP	1 2 3 4	COMP	PRODUTTIVITA	3.322.274,78	1.375.144,72	5.254.476,98	- 557.057,48	1.393.60
ASP Totale					4.216.884,10	16.065.082,43	18.788.290,99	1.493.675,54	16.326.81
CZ	COMP	1 2 3 4	COMP	c integr	-	22.491,00	-	22.491,00	
CZ	COMP	1 2 3 4	COMP	FASCE	790.542,68	5.478.486,50	4.463.989,34	1.805.039,84	5.612.40
CZ	COMP	1 2 3 4	COMP	INDENNITA'	73.799,44	2.633.151,85	2.655.392,15	51.559,14	2.669.41
CZ	COMP	1 2 3 4	COMP	PRODUTTIVITA	3.342.037,34	533.216,18	4.433.022,27	- 557.768,75	551.67
CZ Totale					4.206.379,46	8.667.345,53	11.552.403,76	1.321.321,23	8.833.49
LT	COMP	1 2 3 4	COMP	c integr	-	13.810,50	-	13.810,50	
LT	COMP	1 2 3 4	COMP	FASCE	30.267,20	3.990.207,34	3.942.389,96	78.084,58	4.099.60
LT	COMP	1 2 3 4	COMP	INDENNITA'	-	2.551.790,52	2.472.042,56	79.747,96	2.551.79
LT	COMP	1 2 3 4	COMP	PRODUTTIVITA	19.762,56	841.928,54	821.454,71	711,27	841.92
LT Totale					10.504,64	7.397.736,90	7.235.887,23	172.354,31	7.493.33

Sechute del
08-02-2011
ez Li-no-

IL DIRETTORE G.R.U. EX AS 7 CZ - Rag. Mario Procopio

IL DIRETTORE G.R.E.F. EX AS 7 CZ - Rag. Mario Casadonte